

Codice A1813B

D.D. 19 luglio 2021, n. 2066

**Autorizzazione idraulica n. 66/2021, ai sensi del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche, per la realizzazione di una briglia selettiva a monte dell'apice di conoide sul torrente Frejus a salvaguardia dell'abitato - lotto 1. Richiedente: Comune di Bardonecchia (TO).**



**ATTO DD 2066/A1813B/2021**

**DEL 19/07/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica n. 66/2021, ai sensi del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche, per la realizzazione di una briglia selettiva a monte dell'apice di conoide sul torrente Frejus a salvaguardia dell'abitato – lotto 1. Richiedente: Comune di Bardonecchia (TO).

In data 20/11/2020 con nota prot. n. 19514 (pervenuta in data 22/11/2020 prot. n. 58049/A1813B) il Comune di Bardonecchia ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica in merito a lavori di realizzazione di una briglia selettiva a monte dell'apice di conoide sul torrente Frejus a salvaguardia dell'abitato.

I lavori previsti sono principalmente i seguenti:

- esecuzione di una briglia selettiva costituita, per la parte in elevazione, da n. 5 rostri in cemento armato (di altezza massima pari a 6,00 m), protetti alla base da un lamierino metallico, e da tubi in acciaio posizionati orizzontalmente tra i rostri stessi e, per la parte in fondazione, da una platea in cemento armato rivestita con bolognini (dimensioni planimetriche pari a 23,70 m x 9,50 m) dotata di taglione verso valle; per ogni rostro sarà previsto un tirante in acciaio della lunghezza di circa 20,00 m; la suddetta briglia sarà immersata in roccia in destra idrografica, mentre in sinistra idrografica è previsto un muro d'ala in cemento armato avente lunghezza pari a 18,90 m circa e altezza massima pari a 9,00 m;
- realizzazione di una soglia in massi intasati con cls per uno sviluppo pari a 5,00 m circa a monte della nuova briglia e pari a 8,00 m circa a valle della stessa;
- realizzazione di soglia/controbriglia in cemento armato, rivestita con bolognini, a valle della briglia selettiva;
- realizzazione di soglia in massi intasati con cls a valle della nuova controbriglia in c.a.;
- consolidamento di soglia/briglia esistente a valle della nuova controbriglia, con posa, in corrispondenza della gaveta, di massi e getto di cls e realizzazione, immediatamente a valle della stessa, di una soglia antiersiva in massi intasati con cls per uno sviluppo di 3,00 m;
- consolidamento di un'ulteriore briglia in c.a., esistente a valle di quella sopraccitata, con realizzazione, al piede, di soglia in massi intasati con cls per uno sviluppo di 3,00 m e protezione della sponda sinistra tramite l'esecuzione di una difesa spondale in massi intasati con cls per una

lunghezza di 10,00 m e altezza dal fondo alveo di 2,00 m;

- realizzazione di difesa spondale in massi, con inserimento di talee, per uno sviluppo di 55,00 m e un'altezza dal fondo alveo di 3,00 m, in sinistra idrografica, a valle della suddetta briglia esistente in c.a. oggetto di consolidamento;

- realizzazione di difesa spondale in massi, con inserimento di talee, per uno sviluppo di 22,00 m e di 18,00 m e un'altezza dal fondo alveo di 5,00 m, immediatamente a monte e a valle della briglia selettiva in sinistra idrografica;

- ripristino di un'esistente scogliera in sinistra idrografica, avente uno sviluppo di circa 20,00 m, a monte della briglia selettiva;

- realizzazione di difesa spondale in massi, con inserimento di talee, per uno sviluppo di 56,00 m e un'altezza dal fondo alveo variabile tra 2,00 m e 4,00 m, in sinistra idrografica sempre a monte della briglia selettiva;

- esecuzione di difesa spondale in massi, con inserimento di talee, per uno sviluppo di 95,00 m e un'altezza dal fondo alveo di 2,00 m, in destra idrografica a monte della briglia selettiva;

- movimentazione di materiale litoide presente in alveo a monte della nuova briglia selettiva, con spostamento dello stesso a tergo delle nuove difese spondali;

- realizzazione in sinistra idrografica di nuova pista di accesso per la manutenzione dell'area a tergo della briglia selettiva.

In data 16/02/2021 con nota prot. n. 7783/A1813B questo Settore ha richiesto alcune integrazioni progettuali; il Comune di Bardonecchia ha trasmesso la documentazione integrativa in data 18/03/2021 con nota prot. n. 4849 (pervenuta in data 24/03/2021 prot. n. 14719/A1813B).

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal Dott. For. Alberto Dotta del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dalla relazione tecnica descrittiva, dalla relazione idrologico-idraulica (anche a firma del Dott. Ing. Virgilio Anselmo), dalla relazione geologica e da n. 8 elaborati grafici, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'amministrazione Comunale di Bardonecchia, con deliberazione della Giunta Comunale in data 16/03/2021 n. 33, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto.

A seguito di visite sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino di cui alla nota in data 07/06/2021 prot. n. 61162, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bardonecchia (TO), ad eseguire i lavori previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovranno essere adeguatamente sviluppati i calcoli di verifica della stabilità delle nuove difese spondali in massi nei riguardi di tutti i carichi di progetto ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018), considerando le varie tipologie dimensionali previste in termini di altezza dal fondo alveo; dovranno inoltre essere sviluppate le verifiche di stabilità globale dell'insieme difesa spondale in massi/pista di accesso/terreno, considerando tutti i carichi di progetto e tutte le potenziali superfici di scorrimento;
3. i piani di appoggio delle strutture di fondazione della briglia selettiva, dei muri d'ala, della controbriglia, delle difese spondali e delle soglie dovranno essere posti ad una quota inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. le opere di difesa dovranno essere adeguatamente risolte per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, oppure dovranno essere idoneamente raccordate con gli altri manufatti esistenti o in progetto, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
5. i massi costituenti le difese spondali e le soglie dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava di prestito, essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere diametro medio non inferiore a 1,00 m (come da elaborati progettuali);

6. il materiale arboreo/arbustivo, che sarà rimosso dall'alveo e dalle sponde, dovrà essere allontanato dal corso d'acqua e non dovrà essere depositato in aree esondabili;
7. la movimentazione del materiale d'alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua; gli stessi scavi in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; il materiale che sarà posto a tergo delle difese spondali dovrà essere posizionato in modo tale da garantire idonee condizioni di stabilità;
9. le sponde, le opere idrauliche e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante l'esecuzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
13. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dovrà essere inviata dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006 con nota prot. n. 61162 del 07/06/2021, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale, in risposta alla richiesta di parere del Settore scrivente prot. n. 26087/A1813B del 03/06/2021.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Prot. n. 61162  
Struttura SA3-1

Torino, 7 giugno 2021

Alla Regione Piemonte  
Settore Tecnico Regionale  
Area metropolitana di Torino  
[tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO:** Istanza in data 20/11/2020 del Comune di Bardonecchia (TO), integrata in data 18/03/2021, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una briglia selettiva a monte dell'apice di conoide sul torrente Frejus a salvaguardia dell'abitato – lotto 1. Parere ai sensi dell'art. 12 LR 37/2006

Vista la vostra nota pari oggetto pervenuta in data 3/6/2021, in ordine alla compatibilità dei lavori in argomento con le esigenze di tutela dell'ittiofauna e degli ecosistemi acquatici, visionata la documentazione inviata, si ritiene che detti interventi, che constano nella realizzazione di una briglia selettiva e di due briglie/soglie da ubicarsi poco a monte dell'abitato, nonché nella realizzazione di scogliere in parte rinverdate, per m 95, e in parte cementate, e nella realizzazione di una pista in sinistra idrografica idonea a consentire l'accesso in alveo ai mezzi d'opera per la manutenzione delle briglie, possano essere autorizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- prima dell'esecuzione degli interventi in alveo sarà necessario predisporre idonee savanelle per confinare la vena liquida al fine di evitare inquinamenti fisici delle acque; sarà altresì da valutare la necessità messa in secca del Rio previo allontanamento dell'ittiofauna presente attraverso il recupero e la successiva reimmissione a cura del personale di vigilanza faunistico-ambientale di Città Metropolitana ed onere del soggetto appaltatore dei lavori, secondo le modalità previste per le operazioni di messa in secca.

Si ricorda a tal fine che prima dell'inizio dei lavori la ditta incaricata dovrà presentare

istanza per la messa in secca totale o parziale del corso d'acqua qualora il corpo idrico non si trovino già in asciutta per cause naturali.

Tutte le indicazioni per l'istruttoria e la modulistica sono reperibili all'indirizzo :

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici>

- per evitare sversamenti di materiali in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque, tutte le attività di rabbocco dei mezzi dovranno essere compiute ad adeguata distanza dal corpo idrico;
- essendo il Rio oggetto degli interventi prevalentemente idoneo ad ospitare fauna salmonicola, saranno in ogni caso da evitare lavori in alveo nei periodi di riproduzione di tale taxon, compresi tra ottobre e febbraio;
- nell'allestimento dei cantieri si dovrà procedere da valle verso monte, preferibilmente in periodo di magra e realizzare i lavori nel minor tempo possibile;
- al termine dei lavori ogni area degradata a causa dei lavori (aree di cantiere, di deponia temporanea, piste di servizio non permanenti) dovrà essere ripristinata come un ante operam attraverso un idoneo rinverdimento con specie erbacee possibilmente autoctone.

Distinti saluti.

La Dirigente del Servizio  
Tutela della Fauna e della Flora  
Dott.ssa Elena Di Bella

PV